

Comune di Cavriglia
Comune di Loro Ciuffenna

BANDO DI CONCORSO

indetto ai sensi della LRT n. 02/2019 e ss.mm.ii. per formare la graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP che si renderanno periodicamente disponibili nel Comune di Cavriglia e nel Comune di Loro Ciuffenna.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ERP DEL COMUNE DI CAVRIGLIA
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ERP DEL COMUNE DI LORO CIUFFENNA

Visti:

- la Legge Regionale del 2 gennaio 2019, n.2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)", come modificata dalla L.R.T. 6 n. 36/2025, (d'ora in avanti Legge Regionale) e tenuto conto della Sentenza di Corte Costituzionale n. 1-2026 pubblicata in GURI 1[^] serie speciale n.2 del 14 gennaio 2026;
- la Convenzione tra il Comune di Cavriglia e il Comune di Loro Ciuffenna, per l'emanazione in forma Associata del Bando di Concorso Pubblico per l'assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e per la successiva predisposizione di due graduatorie disgiunte, ciascuna per il proprio territorio comunale, approvata dal Comune di Cavriglia con deliberazione del C.C. n. 30 del 27/11/2020 e dal Comune di Loro Ciuffenna con deliberazione del C.C. n. 64 del 27/11/2020;
- le deliberazioni G.C. n. 36 del 19/02/2026 del Comune di Cavriglia e G.C. n. 32 del 24/02/2026 del Comune di Loro Ciuffenna con le quali è stato approvato lo schema del presente bando generale ed il modello di domanda di partecipazione;
-

RENDONO NOTO

che dal giorno **mercoledì 25 marzo 2026 fino al giorno lunedì 25 maggio 2026** sono aperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando di concorso, indetto ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 e ss.mm.ii. , finalizzato alla formazione di due graduatorie disgiunte per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili rispettivamente nel proprio ambito territoriale dei Comuni di Cavriglia e di Loro Ciuffenna.

ATTENZIONE: Con l'entrata in vigore delle nuove graduatorie relative rispettivamente al Comune di Cavriglia ed al Comune di Loro Ciuffenna, che scaturiranno dal presente Bando, le vigenti

graduatorie ERP relative ai Comuni di Cavriglia e di Loro Ciuffenna perderanno la loro efficacia e non saranno più valide per le assegnazioni future di alloggi di ERP.

Pertanto anche coloro che sono attualmente inseriti in dette graduatorie, se interessati a concorrere alle assegnazioni future, dovranno obbligatoriamente presentare una nuova domanda di partecipazione al presente Bando.

L'elenco dei soggetti richiedenti, i relativi requisiti per la partecipazione al Bando, i punteggi ed i tempi di **formazione delle graduatorie disgiunte** per i due Comuni sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE

1. La domanda è presentata dal soggetto richiedente al comune di residenza o al comune dove svolge l'attività lavorativa.
2. I seguenti requisiti sono stabiliti nell'Allegato A della Legge Regionale e devono essere posseduti, a pena di esclusione, dall'intero nucleo familiare **alla data di pubblicazione del bando** e al momento dell'assegnazione degli alloggi, tranne i requisiti di cui alle lett. a), b) e b-bis) dell'Allegato A, che sono riferiti al solo soggetto richiedente:
 - a) cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea. I cittadini provenienti da Paesi terzi hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia: possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata almeno biennale e dimostrazione di svolgimento di una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo. 18Può partecipare anche il richiedente in possesso, alla data di pubblicazione del bando, di permesso di soggiorno al rinnovo (obbligatoria l'allegazione della ricevuta della richiesta di rinnovo) oppure in possesso di permesso per asilo politico, protezione sussidiaria o status di rifugiato.
 - b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale** nell'ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando. Nel caso di donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate in comune diverso da quello di residenza, la domanda può essere presentata al comune in cui sono state trasferite.
 - b.bis) assenza di condanne penali** passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.
 - c) essere in possesso di Attestazione ISEE** di tipo ordinario o di tipo corrente anno 2026 valida al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a € 16.500,00. Le domande di coloro che hanno un'attestazione ISEE con omissioni e/o difformità verranno escluse. Nel caso dei soggetti che, per esigenze di autonomia, presentano domanda autonoma rispetto al nucleo in cui sono inseriti, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza. Nel caso dei soggetti che presentano domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo familiare, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

d.1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 30 12, comma 8, LRT n. 2/2019 e ss.mm.ii.

d.2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro, che non siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE. Le disposizioni di cui ai punti d.1) e d.2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o, comunque, non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d);
2. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
3. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 555 c.p.c.

Possono inoltre partecipare al Bando i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti sopra riportati, in casi debitamente documentati di indisponibilità delle quote degli immobili stessi.

e) avere un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 43 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del DPCM n. 45 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2) ed e).

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo

Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

h) assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o **dichiarazioni di decadenza** dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f) della LRT 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

3. Possono presentare domanda:

- nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio;
- coloro che sono già collocati in graduatoria;
- i titolari di un utilizzo autorizzato ai sensi dell'art 14 della Legge Regionale n.2/2019;
- i soggetti assegnatari definitivi di alloggi di ERP, ma solo al fine di chiedere una scissione o la creazione di un nuovo nucleo familiare. Agli assegnatari non saranno attribuibili i punteggi legati alla storicità della presenza -Allegato B, lett c);
- soggetti già assegnatari in comune diverso in possesso del requisito di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera b), relativamente al soggetto richiedente;
- donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate nei Comuni di Cavriglia e Loro Ciuffenna.

4. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 60251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), **che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia**, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 63394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza

averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

ART.2 NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.
2. Per esigenze di autonomia, possono presentare una domanda distinta rispetto al nucleo familiare anagrafico di appartenenza, ancorché già assegnatario di un alloggio di ERP, i soggetti di seguito indicati:
 - a) le coppie coniugate con o senza figli;
 - b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della L.76/2016 con o senza figli;
 - c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
 - d) la persona singola legalmente separata, a seguito di decreto di omologazione, o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale. In tali casi viene fatto comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine con esclusione dei requisiti di cui al paragrafo 2 lettere a) b) b-bis) ed e) dell'Allegato A.

ART.3 NUCLEI DI NUOVA FORMAZIONE

1. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati, ancorché appartenenti a un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP:
 - a) i componenti di coppie di futura formazione con o senza figli;
 - b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

ART. 4 ALLEGATI OBBLIGATORI

Ai fini della verifica dei requisiti di accesso indicati all'art. 1, è obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione la seguente documentazione:

- a) In caso di cittadino proveniente da Paesi Terzi: copia del permesso di soggiorno in corso di validità oppure copia della ricevuta di rinnovo del solo soggetto richiedente;
- b) In caso di richiedente, non residente nei comuni di Caviglia o Loro Ciuffenna: contratto di lavoro da cui risulti che la sede di lavoro stabile e continuativa è situata nel comune per il quale si presenta domanda.
- c) In caso di richiedente alloggiata presso strutture antiviolenza ubicate nei Comuni di Caviglia e Loro Ciuffenna: attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale.

d) In caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione ai sensi delle lett. d1) e d2) dell'art.1 del presente Bando, alternativamente:

- planimetria catastale dell'immobile, in caso di alloggio a una distanza non superiore a 50 km da Cavriglia e Loro Ciuffenna;
- decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale, sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, atto di scioglimento consensuale o giudiziale dell'unione civile o della convivenza di fatto ai sensi della L. 76/2016 che definisce l'assegnazione della casa coniugale o l'obbligo del rilascio dell'immobile;
- dichiarazione di inagibilità dell'immobile di proprietà rilasciata dal comune o da altra autorità competente in caso di immobile inagibile;
- provvedimento di pignoramento dell'abitazione di proprietà notificato ai sensi dell'art. 555 c.p.c.
- documentazione attestante l'utilizzo dell'immobile per l'attività lavorativa prevalente del nucleo.

ART. 5 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.
2. I punteggi di cui all'Allegato B della Legge Regionale sono attribuiti a tutte le domande presentate, in base alla documentazione allegata alla domanda, ed a seguito di tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato.
3. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo dell'ultimo anno fiscale disponibile del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS; il reddito pro capite è determinato dal rapporto tra il reddito riferito all'intero nucleo familiare ed il numero dei componenti: **PUNTI 1;**

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, anagraficamente convivente e

che viva in coabitazione con altro nucleo familiare ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1**;

- con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2**.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o handicap in gravità:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1**;
2. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2**;
3. invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2**;

a-4 bis nucleo familiare in cui sia presente una persona con invalidità riconosciuta al 100 per cento ovvero una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **PUNTI 3**.

a-4 ter. qualora nel nucleo familiare vi sia un solo componente percettore di reddito ed in presenza di uno dei soggetti individuati in una delle precedenti lettere a-4 e a-4 bis, fiscalmente a suo carico, i punteggi sopra definiti sono aumentati di 1 punto.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui alle lettere a-4 e a-4 bis, **non possono comunque essere attribuiti più di punti 4**; nel caso di nucleo familiare di cui alla presente lettera, non possono comunque essere attribuiti **più di punti 6**;

Pendolarità:

a-5. richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro (nei Comuni di Caviglia o Loro Ciuffenna) e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1**.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico:

a-6. nucleo familiare composto da almeno quattro persone, in cui siano presenti tre o più soggetti fiscalmente a carico: **PUNTI 2**.

a-7. nucleo familiare monogenitoriale con:

1. uno o più figli maggiorenni conviventi fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1**;
2. un figlio minore o un minore in affidamento preadottivo convivente e fiscalmente a carico: **PUNTI 2**;

3. due o più figli minori o due o più minori in affidamento preadottivo conviventi e fiscalmente a carico: **PUNTI 3**;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti **più di punti 4**.

a-8. richiedente legalmente separato o divorziato su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1**.

a-8 bis nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in Toscana inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale: **PUNTI 1**.

- nel caso in cui siano presenti figli minori: **PUNTI 2**.

•

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 3**.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Al fine della definizione di alloggio improprio non ha valore cogente l'eventuale classificazione, catastale dell'unità immobiliare.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con persona con disabilità: **punti: PUNTI 2**;

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **PUNTI 3**;

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata, in cui il richiedente risulta residente, con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito dell'ultimo anno fiscale disponibile sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile e risulti regolarmente corrisposto: **PUNTI 3**;
2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile e risulti regolarmente corrisposto: **PUNTI 4**.

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto;

b-5. abitazione, in cui il richiedente risulta residente, che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, LRT n. 2/2019 e dal Regolamento ERP, o di provvedimento di espropriazione

forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque, non superiore ad anni due: **PUNTI 2**;

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con due persone per vano utile: **PUNTI 2**

Le due condizioni non sono cumulabili.

•

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50 per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio**. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i **6 punti**.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda.

I punteggi di cui al punto sopra non possono essere attribuiti ai nuclei già assegnatari ordinari di alloggi ERP.

ART. 6 ALLEGATI OBBLIGATORI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati all'art.5 del presente Bando, è obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione:

- a) Per il punteggio a-3 se nucleo in coabitazione: contratto di locazione cointestato.
- b) Per l'attribuzione del punteggio a 4 e a 4-bis: certificazione INPS attestante la situazione di invalidità e/o handicap;
- c) Per il punteggio a-8): copia della sentenza di separazione/divorzio con eventuale obbligo di rilascio dell'alloggio e/ o obbligo assegno di mantenimento;
- d) Per il punteggio a-8 bis: certificazione attestante l'inserimento in struttura rilasciata dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio;
- e) Per il punteggio b-1: certificazione attestante la condizione di alloggio improprio rilasciata dall'autorità competente;
- f) Per il punteggio b-2: certificazione di un medico del SSN se non in possesso di certificazione di invalidità, relazione dell'amministratore di condominio per le barriere condominiali e/o relazione di un tecnico per le barriere interne all'alloggio;
- g) Per il punteggio b-4: contratto di locazione regolarmente registrato intestato ad un membro del nucleo familiare del richiedente che sia anagraficamente residente nell'alloggio a cui il contratto stesso e le ultime 6 ricevute di pagamento del canone di locazione;
- h) Per il punteggio b-5: atto di convalida di sfratto per morosità o per finita locazione oppure atto di pignoramento da cui risulti la data di inizio della morosità;
- i) Per il punteggio b-5 in caso di morosità incolpevole: in base alla motivazione richiesta deve essere presente almeno uno degli allegati sottoelencati:

- Lettera di licenziamento;
- copia dei documenti da cui si possa calcolare la riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 30%;
- copia della lettera del datore di lavoro di messa in cassa integrazione o altra documentazione;
- documentazione cessazione di contratto di lavoro atipico oppure mancato rinnovo di contratti a termine; i
- Indicazione partita IVA o numero iscrizione camera di commercio;
- documentazione medica che attesti la situazione di cui al punto f) dell'art. 14 c.3 della Legge Regione Toscana 2/2019 e documentazione che attesti le spese sostenute;

j) Per l'attribuzione del punteggio b-6: planimetria catastale per la valutazione delle condizioni di sovraffollamento oppure contratto di affitto cointestato regolarmente registrato per la valutazione della condizione di coabitazione;

k) Per l'attribuzione del punteggio c-1: contratti di lavoro da cui risulti la sede di lavoro nel territorio del Comuni di Cavriglia o di Loro Ciuffenna senza soluzione di continuità.

ART.7 MOROSITÀ INCOLPEVOLE

1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione o della rata del mutuo, a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale, per le seguenti cause:
 - a) perdita del lavoro per licenziamento, con esclusione del licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo;
 - b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, dove per consistente si intende almeno il 30%;
 - c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
 - d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento;
 - f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.
2. Le cause sopraelencate devono riguardare almeno un componente del nucleo familiare ed essere precedenti all'inizio della morosità, risultante dall'atto di intimazione, di un periodo non superiore a 6 mesi in modo tale da ritenere sussistente un nesso di causalità tra esse e l'inizio della morosità stessa.

ART. 8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Cavriglia e dal Comune di Loro Ciuffenna.

Si ricorda che saranno causa di esclusione anche l'omissione della sottoscrizione sul modulo di domanda o la mancanza della fotocopia di un valido documento di identità dell'intestatario qualora il modulo di domanda non sia stato sottoscritto in presenza del dipendente comunale incaricato.

I moduli di domanda saranno scaricabili

dal sito web del Comune di Cavriglia www.comune.cavriglia.ar.it

dal sito web del Comune di Loro Ciuffenna www.comune.loro-ciuffenna.ar.it

Le domande devono obbligatoriamente presentate in bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642, come modificato dal DM 20.8.1992.

PRESENTAZIONE DOMANDE COMUNE DI CAVRIGLIA:

a mano: le domande dovranno essere consegnate, dall'interessato o da suo incaricato, all'Ufficio Protocollo dell'Ente – Palazzo Comunale Viale Principe di Piemonte, 9 negli orari di apertura al pubblico;

con raccomandata postale A.R.: la domanda deve essere inviata a Comune di Cavriglia – Viale Principe di Piemonte, 9 – 52022 Cavriglia (AR). Si precisa che farà fede la data di arrivo al protocollo dell'Ente. Non farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio Postale.

Tramite PEC all'indirizzo comune.cavriglia@postacert.toscana.it

L'invio e la ricezione delle domande sono ad esclusivo rischio del mittente

PRESENTAZIONE DOMANDE COMUNE DI LORO CIUFFENNA

a mano: le domande dovranno essere consegnate, dall'interessato o da suo incaricato, all'Ufficio Protocollo dell'Ente – Palazzo Comunale Piazza Matteotti, 5 (Ingresso da Via Pratomagno, 3)

con raccomandata postale A.R.: la domanda deve essere inviata a Comune di Loro Ciuffenna – Piazza Matteotti, 5 – 52024 Loro Ciuffenna (AR). Si precisa che farà fede la data di arrivo al protocollo dell'Ente. Non farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio Postale.

Tramite PEC all'indirizzo comune.loro-ciuffenna@postacert.toscana.it

L'invio e la ricezione delle domande sono ad esclusivo rischio del mittente.

ART. 9 APPROVAZIONE GRADUATORIA

1.Istruttoria delle domande:

il Comune di Cavriglia e il Comune di Loro Ciuffenna procedono all'istruttoria delle domande dei nuclei familiari concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità, secondo quanto previsto dalla "Convenzione tra il Comune di Cavriglia e il Comune di Loro Ciuffenna, per l'emanazione in forma Associata del Bando di Concorso Pubblico per l'assegnazione di Alloggi di Edilizia

Residenziale Pubblica (E.R.P.)” . Provvedono altresì all’attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni del presente bando.

2. Formazione delle graduatorie disgiunte:

Il Comune di Caviglia e il Comune di Loro Ciuffenna , entro i 90 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procedono, in forma disgiunta, all’adozione delle rispettive graduatorie provvisorie.

Le rispettive graduatorie provvisorie, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione, sono quindi pubblicate, nelle modalità previste dalle vigenti normative sulla Privacy, all’Albo Pretorio rispettivamente del Comune di Caviglia e del Comune di Loro Ciuffenna per 30 giorni consecutivi.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati potranno presentare esclusivamente in forma scritta, all’Ufficio Protocollo del rispettivo Comune di competenza, le richieste di riesame delle loro situazioni e dei punteggi attribuiti, purché concernenti condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. Il termine di chiusura delle integrazioni è perentorio. In sede di integrazione non è possibile richiedere punteggi per situazioni non dichiarate nella domanda di partecipazione

Non farà fede il timbro postale.

Nei 20 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione, la Commissione unica, prevista dalla “Convenzione tra il Comune di Caviglia e il Comune di Loro Ciuffenna, per l’emanazione in forma Associata del Bando di Concorso Pubblico per l’assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)” decide sulle singole richieste.

Le decisioni della Commissione unica sono trasmesse all’Ufficio competente dei rispettivi Comuni di Caviglia e di Loro Ciuffenna che effettuano le necessarie integrazioni e modifiche derivanti dall’eventuale accoglimento delle richieste di riesame e provvedono a formulare le graduatorie definitive disgiunte per i rispettivi comuni: ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell’allegato A, paragrafo 2, lettera c) della LRT n. 02/2019 e smi; in caso di parità anche delle relative situazioni economiche, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, Legge n. 241/1990, il Comune di Caviglia e il Comune di Loro Ciuffenna non inoltreranno comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati circa l’eventuale esclusione o collocazione nelle rispettive graduatorie provvisorie e definitive: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all’Albo Pretorio e disponibili presso i rispettivi uffici competenti. Dell’avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito web del Comune di Caviglia e del Comune di Loro Ciuffenna.

3. Validità delle graduatorie disgiunte:

gli alloggi sono assegnati secondo l’ordine stabilito dalle graduatorie definitive disgiunte che, a tali effetti, conservano la loro efficacia fino a quando non siano aggiornate nei modi previsti dalla LRT n. 02/2019 e ss.mm.ii.

Le graduatorie definitive disgiunte sono valide per l’assegnazione, per i rispettivi comuni, di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se

ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra il Soggetto Gestore e l'assegnatario

ART. 10 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

1. Gli alloggi di ERP disponibili sono assegnati secondo l'ordine dei punteggi attribuiti alle domande della graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla Legge Regionale, riguardanti in particolare il sotto utilizzo e il sovraffollamento.
2. Per l'assegnazione degli alloggi il Comuni di Cavriglia e Loro Ciuffenna procede all'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di accesso all'ERP, nonché alla ricognizione dei componenti il nucleo familiare, come previsto dall'art. 12 della Legge Regionale.

Tali requisiti devono sussistere alla data di pubblicazione del Bando e alla data di verifica per l'assegnazione. La data di verifica per l'assegnazione coincide con la data dell'avvio del procedimento.

3. Per quanto non espressamente previsto nel Bando, si rimanda alla L.R.T. n. 2/2019 e ss.mm.ii.

ART. 11 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica viene determinato dal Soggetto Gestore Arezzo Casa S.p.A. sulla base di quanto disposto dal Capo III della LRT n. 2/2019.

ART. 12 CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 i Comuni di Cavriglia e di Loro Ciuffenna procedono ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.
2. La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

ART. 13 INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Cavriglia e Loro Ciuffenna, in qualità di rispettivi titolari, tratteranno i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.
2. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 si comunicano i seguenti dati

COMUNE DI CAVRIGLIA

Il titolare del trattamento è l'Amministrazione del Comune di Cavriglia nella persona del Sindaco pro-tempore (con sede in Viale Principe di Piemonte 9, 52022 - Cavriglia AR – Italia; e-mail: protocollo@comune.cavriglia.ar.it - PEC: comune.cavriglia@postacert.toscana.it ; Centralino telefonico: +39 055966971- – sito web: <http://www.comune.cavriglia.ar.it>).

Il suddetto Titolare, ai sensi dell'art.37 del Regolamento Europeo 679/2016, ha designato il Responsabile della Protezione (DPO) che può essere contattato ai seguenti recapiti:

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Francesco Barchielli - Telefono: (+39) 0552381961 - Email: dpo@etruriapa.it - PEC: francesco.barchielli@firenze.pecavvocati.it

COMUNE DI LORO CIUFFENNA

Il Titolare del trattamento è il Comune di Loro Ciuffenna (di seguito il “Comune”) con sede legale in Piazza G. Matteotti n. 4 nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco pro tempore.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è la società Quality Management S.r.l.s con sede legale in Piazza delle Fiere n.1 52029 Castiglion Fibocchi (AR) contattabile tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail DPO@QMSRL.IT

AVVERTENZA

Avendo il presente bando carattere generale e non integrativo, al momento dell'approvazione della graduatoria definitiva, perderanno di validità le graduatorie precedenti. Pertanto, tutti gli interessati dovranno provvedere alla partecipazione al presente bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, è fatto riferimento alla LRT n. 02/2019 e ss.mm.ii., e alle norme statali comunque connesse.

Cavriglia, 25 Marzo 2026

Il Funzionario Responsabile ERP del Comune di Cavriglia (Arch. Edi Cardi)
Il Funzionario Responsabile ERP del Comune di Loro Ciuffenna (Arch. Sandro Antichi)

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi art 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993)